



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTORO

DECRETO N.1/2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di AVELLINO Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montoro

Oggetto:

La presente variazione tabellare ha ad oggetto:

- ASSEGNAZIONE DI MAGISTRATI ONORARI IN SUPPLENZA, in conseguenza della cessazione dal servizio, per decesso, della dott. Antonella Casciano, unico magistrato onorario assegnato all'ufficio del Giudice di Pace di Montoro.

ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI E DELLE RAGIONI CHE LE RENDONO INDISPENSABILI.

1. In data 12 maggio 2019 è purtroppo deceduta la dott. Casciano, unico magistrato onorario assegnato all'ufficio del Giudice di Pace di Montoro.
2. Occorre provvedere alla copertura dell'ufficio.
3. La copertura va operata sulla scorta delle disposizioni tabellari vigenti per il GdP di Montoro e della Circolare 13.6.2018 del CSM relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2018/2020;
4. Le disposizioni della Circolare che interessano sono le seguenti:

Articolo 8

Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione, impedimento

1.- Nelle proposte tabellari devono essere indicati i criteri, oggettivi e predeterminati per la sostituzione del giudice onorario di pace, nei casi di impedimento o di astensione e di ricusazione previsti dall'articolo 19 del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, con altro giudice del medesimo ufficio.

Articolo 9

Supplenza negli Uffici del giudice di pace

1.- Nelle ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace, cui non è possibile ovviare ai sensi dell'articolo 8, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

2.- La supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l'hanno determinata. In ogni caso non può avere durata superiore a sei mesi, prorogabile nei casi di necessità dell'ufficio, per ulteriori sei mesi.

Articolo 10

Applicazioni negli Uffici del giudice di pace

1.- Fuori dei casi di cui all'articolo 9, quando in un Ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, da esplicitarsi con adeguata motivazione, il Presidente del Tribunale, anche in caso di integrale copertura dell'organico, può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

2.- L'applicazione è disposta, previo interpello, con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato in caso di mancanza di aspiranti, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

3.- La scelta del giudice onorario di pace da applicare avviene tenuto conto prioritariamente delle esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, valutando poi i seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'Ufficio;

c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

4.- In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.

5.- L'applicazione non può avere durata superiore a un anno ed è rinnovabile di un ulteriore anno nei soli casi di perduranti necessità dell'Ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato.

6.- L'applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dallo spirare del termine della precedente applicazione.

5. L'istituto applicabile è quello della supplenza, siccome previsto espressamente dall'art.9 cit. nell'ipotesi di "vacanza dell'ufficio del giudice di pace", come nella specie.

6. Nella Tabella organizzativa del GdP di Montoro, approvata dal CSM, è stabilito che "nel caso di vacanza, nonché di assenza o impedimento temporanei prevedibilmente superiori a 3 mesi, la scelta del supplente sarà operata mutuando i criteri di cui all'art.10 della Circolare citata".

7. Lo scrivente ha quindi attivato la procedura di interpello, prevista dall'art.10 Circolare, fissando termine fino al 7.6.2019 per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei Giudici onorari di pace (GOP) in servizio nel circondario, sia presso il Tribunale che presso gli uffici del Giudice di Pace.

8. Il decreto è stato comunicato a tutti i GOP in servizio nel circondario, sia presso il Tribunale che presso gli uffici del Giudice di Pace.

9. Nel termine fissato hanno dichiarato la disponibilità i GOP dott.ri Francescantonio Gerundo, Lucia Cammarota, Pasquale Vairo e Irene Barra, tutti in servizio presso il Tribunale, ove sono variamente impegnati.
10. "La scelta del giudice onorario di pace da applicare avviene tenuto conto prioritariamente delle esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace"; tale disposizione, prevista per le applicazioni dall'art.10 Circolare, va applicata anche nel presente caso di supplenza, per il rinvio contenuto nella Tabella.
11. Considerando prioritariamente le esigenze dei 2 uffici e poi gli altri criteri previsti dalla disposizione tabellare, questo Presidente ritiene che:
- è indispensabile che l'ufficio di Montoro sia coperto mediante la destinazione di 2 GOP, in quanto tale soluzione permetterà sia che gli stessi conservino, in tutto o in parte, le funzioni svolte presso il Tribunale, come del resto consentito dall'art.32 comma nove, e dell'art.12 D.lgs. 116/2017, laddove si ammette la supplenza "anche parziale", sia una ripartizione del lavoro complessivo che agevolerà la sollecita definizione degli affari, sia la sostituzione reciproca in caso di astensione, ricusazione, impedimento;
 - la dott. Cammarota e la dott.ssa Barra vantano, rispettivamente nei settori civile ordinario e penale, esperienza maggiore di tutti gli altri aspiranti e si sono dimostrate capaci di garantire nel lavoro svolto presso il Tribunale, oltre ad adeguata professionalità, una elevata produttività;
 - la scelta pertanto, non può che ricadere su di loro, per cui saranno supplenti la dott. Cammarota nel settore civile e la dott. Barra nel settore penale;
 - la dott. Barra attualmente è impegnata presso il Tribunale, e lo sarà, almeno fino a tutto ottobre 2019, nel settore penale quale componente di collegio penale, il quale tiene udienza tutti i mercoledì del mese; a Montoro le udienze penali sono fissate di mercoledì, per cui occorrerà fissare udienza penale in un diverso giorno;
 - il numero di 2 udienze civili settimanali è eccessivo, specie in rapporto alle incombenze che si addenseranno sul personale amministrativo per la regolarizzazione dei registri e dei servizi imposta dalla recente ispezione;

ciò considerato,

DISPONE

quanto segue.

- a) per mesi sei, sono destinati in supplenza all'ufficio del GdP di Montoro i GOP dott. Lucia Cammarota per il settore civile e dott. Irene Barra per il settore penale.
- b) Ognuna di esse sarà assegnataria di ogni affare relativo al settore affidato.
- c) **Calendario delle udienze.**

Udienze civili: tutti i martedì, il primo e il terzo venerdì di ogni mese;

in via transitoria, la dott.ssa Cammarota celebrerà comunque tutte le udienze già fissate per il secondo e quarto venerdì di ogni mese; i successivi rinvii saranno tuttavia per una delle 6 udienze civili mensili previste in regime ordinario;

Udienze penali: primo e terzo giovedì di ogni mese;

in via transitoria, la dott.ssa Cammarota celebrerà tutte le udienze già fissate per la giornata di mercoledì, disponendo il rinvio dei procedimenti dinanzi alla dott.ssa Barra per il primo e terzo giovedì del mese successivo.

Le udienze civili e penali inizieranno alle ore 9,30.

d) CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUDICI

In caso di astensione, ricusazione o impedimento, poiché i giudici di pace in servizio sono due, si sostituiranno a vicenda. Nel caso di indisponibilità di entrambi, interverrà uno dei GOP in servizio presso il Tribunale, partendo dal meno anziano.

PQM

dispone variazione tabellare nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto contiene assegnazione dei Giudici onorari di pace ai settori ed agli affari. La sua immediata entrata in vigore è assolutamente indispensabile per il funzionamento dell'ufficio. **Si dichiara quindi il presente decreto immediatamente esecutivo.**

COMUNICAZIONI

Si dispone la comunicazione del presente decreto al sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli anche nella sua qualità di presidente del Consiglio Giudiziario; al sig. Procuratore della Repubblica in sede; ai sig.ri Presidenti di sezione del Tribunale; al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino; a tutti i giudici onorari di pace in servizio nel circondario, sia presso il Tribunale che presso gli uffici del Giudice di Pace; al responsabile amministrativo (unità di personale con la più alta qualifica) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montoro.

Avellino, 18.06.2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Vincenzo Beatrice

